pr_rivul.REGISTRO UFFICIALE.0002173.U.08-10-2026

Ente Parco Regionale
RIVIERA di ULISSE

REGIONE LAZIO

ORDINANZA DEL DIRETTORE

N. 3 del 2026

INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL'AREA ARCHEOLOGICA NEL PARCO REGIONALE SUBURBANO DI GIANOLA E DEL MONTE DI SCAURI

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree protette regionali" e s.m.i.;

Vista la L.R. 13 febbraio 1987, n. 15 Istituzione del "Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri";

Visto il Regolamento di Attuazione, adottato dal Consorzio, Ente Gestore del Parco, con deliberazione di Assemblea n. 9 del 11 marzo 1997 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 del 20/11/2002, supplemento ordinario n. 1;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00111 del 03/07/2024 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse al dr Fabio Refini;

Vista la Determinazione n. A00283 del 06/10/2026 "Apertura della stazione di inanellamento nell'Area Protetta di Gianola e del Monte di Scauri dal 15 al 30 ottobre 2026";

Considerato che durante le attività di ricerca il personale tecnico specializzato procederà al censimento e alla schedatura degli uccelli migratori che faranno sosta nel promontorio di Gianola e che a tal fine verranno montate delle sottili reti tra la vegetazione;

Considerato che le attività della stazione di inanellamento si svolgeranno nell'area archeologica compresa tra la Cisterna Maggiore e l'Edificio Ottagono;

Considerato che il sentiero archeologico che parte dalla sbarra di ferro situata su via del Porticciolo attraversa l'area interessata dalle attività di ricerca scientifica;

Ritenuto necessario evitare ogni interferenza con le attività di ricerca svolte nella stazione di inanellamento ed evitare ogni disturbo che possa spaventare e allontanare gli uccelli;

Ritenuto opportuno ordinare il divieto di accesso all'area archeologica compresa tra la Cisterna Maggiore e l'Edificio Ottagono per tutto il periodo di apertura della stazione di inanellamento;

Ritenuto che il divieto di cui sopra debba essere operante dal 15 al 30 ottobre 2026, nei confronti di tutta la cittadinanza ad eccezione del personale del Parco Riviera di Ulisse e delle Forze dell'Ordine nello svolgimento del proprio servizio;

Ritenuto che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configura, ai fini sanzionatori, qualora non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Parco suburbano regionale di Gianola e Monte di Scauri Art. 17, comma 3, numero 8, paragrafo 6 (*allontanarsi dagli itinerari predisposti o trasgredire le indicazioni contenute nella segnaletica o quelle fornite dal personale del Parco*);

Ritenuto di dover dare pubblicità al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco, la trasmissione alle Forze di Polizia del comune di Formia, nonché ai fruitori dell'Area Protetta attraverso l'affissione presso gli accessi all'area interdetta e presso i punti informativi del Parco;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

1) l'**interdizione temporanea**, dal 15 al 30 ottobre 2026, dell'area archeologica del Parco di Gianola (evidenziata in cartografia);

2) la **chiusura al pubblico,** degli accessi all'area interdetta, con barriere fisiche e apposizione di segnaletica riportante gli estremi della presente ordinanza;

DISPONE

A. che il divieto di cui al punto 1 sia operante nei confronti di tutta la cittadinanza ad eccezione del personale del Parco Riviera di Ulisse e delle Forze dell'Ordine nello svolgimento del proprio servizio;

B. Che venga predisposta idonea segnaletica presso gli ingressi del sentiero archeologico e presso i punti informativi del Parco;

C. Che il Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco faccia rispettare la presente Ordinanza sanzionando eventuali violazioni come mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Parco suburbano regionale di Gianola e Monte di Scauri Art. 17, comma 3, numero 8, paragrafo 6 (*allontanarsi dagli itinerari predisposti o trasgredire le indicazioni contenute nella segnaletica o quelle fornite dal personale del Parco*);

D. Che la presente ordinanza sia adeguatamente divulgata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco, la trasmissione alle Forze di Polizia del Comune di Formia nonché attraverso l'affissione presso gli accessi all'area interdetta e presso i punti informativi del Parco.

Gaeta, 08/10/2026

IL DIRETTORE
Fabio Refini

Soggetto: REFINI FABIO
Autorità: Namirial EU Qualified CA

